

BANDO PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI PROGETTI CINEMATOGRAFICI (2010 – 2011)

1. Introduzione

1.1 La Cineteca di Bologna ("Cineteca"), il Centro per lo sviluppo dell'audiovisivo e l'innovazione digitale in Emilia Romagna e la Film Commission Bologna, grazie al sostegno della Regione Emilia Romagna – Assessorato alle Politiche Produttive e dell'APQ GECO del Ministro della Gioventù, promuovono per il periodo 2010 – 2011 un bando per il sostegno di opere cinematografiche, con particolare attenzione alle opere sviluppate e da realizzarsi sul territorio emiliano romagnolo, tramite apposito fondo.

1.2 L'ammontare del fondo destinato allo sviluppo è pari a 84.000 euro per l'intero periodo.

2. Calendario

2.1 Sono previste due scadenze per l'invio delle domande; l'importo disponibile per ogni scadenza è pari a 42.000 euro:

2.2 La prima scadenza di presentazione delle domande è fissata al **15 maggio 2010**; l'assegnazione del sostegno ai progetti che saranno selezionati avverrà entro il 31 luglio 2010; l'effettiva erogazione del sostegno e la validità della decisione di sostegno è soggetta alla firma di uno specifico contratto tra la Cineteca e il beneficiario entro il 31 maggio 2011.

2.3 La seconda scadenza di presentazione delle domande è fissata al **30 settembre 2010**; l'assegnazione del sostegno ai progetti che saranno selezionati avverrà entro il 20 dicembre 2010; l'effettiva erogazione del sostegno e la validità della decisione di sostegno è soggetta alla firma di uno specifico contratto tra la Cineteca e il beneficiario entro il 30 settembre 2011.

3. Soggetti proponenti eleggibili

3.1 Possono presentare domanda di sostegno e sono pertanto eleggibili i seguenti soggetti proponenti:

- (i) società, e/o imprese individuali, di produzione indipendenti di diritto italiano e associazioni di diritto italiano che abbiano sede legale in Emilia Romagna;
- (ii) società, e/o imprese individuali, di produzione indipendenti di diritto italiano e associazioni di diritto italiano che pur avendo sede legale in una regione diversa dall'Emilia Romagna, purché in Italia, presentino un progetto a firma di uno sceneggiatore residente in Emilia Romagna (nel caso di più sceneggiatori sarà sufficiente che uno di essi sia residente in Emilia Romagna) o un progetto legato al territorio emiliano romagnolo.

3.2 Alle società e imprese di cui ai punti (i) e (ii) dell'art. 3.1 sono assimilate, a condizioni di reciprocità, le imprese con sede e nazionalità di altro Paese membro dell'Unione europea, che abbiano una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che qui svolga prevalentemente la sua attività.

3.3 Per essere eleggibili, dette società o associazioni o imprese individuali dovranno essere titolari dei diritti di utilizzazione e sfruttamento cinematografico, televisivo e audiovisivo degli elaborati presentati insieme alla domanda (soggetto, trattamento o sceneggiatura a seconda dei casi) e dei diritti di riduzione dell'opera originale se si tratta di un adattamento di altra opera.

3.4 Ai fini di cui all'art. 3.3, sarà considerata valida anche la titolarità, da parte del soggetto proponente, di un'opzione irrevocabile per l'acquisto di tali diritti con durata almeno fino al termine ultimo stabilito per la stipula del contratto con la Cineteca in caso di assegnazione del sostegno. Tale opzione dovrà in ogni caso essere esercitata prima della stipula del contratto con la Cineteca.

3.5 Nel caso in cui il progetto sia sviluppato congiuntamente da più soggetti, ferme restando le caratteristiche di eleggibilità del progetto di cui all'art. 4, tali soggetti o alcuni di essi potranno:

- (i) richiedere l'assegnazione del sostegno a tutti i vari soggetti nelle percentuali di partecipazione alla sviluppo, nel qual caso tutti tali soggetti saranno considerati soggetti proponenti, tenuti al rispetto dei requisiti di eleggibilità;
- (ii) richiedere che l'assegnazione sia fatta solo ad uno o ad alcuni dei soggetti che sviluppino congiuntamente il progetto, che sarà considerato, ovvero saranno considerati, soggetto/i proponente/i, tenuto/i al rispetto dei requisiti di eleggibilità.

3.6 Nel caso indicato al precedente art. 3.5 punto (ii), il limite al finanziamento di cui al successivo art. 8 dovrà intendersi riferito al costo a carico del/i soggetto/i proponente/i.

3.7 Nel caso di co-sviluppo, i requisiti circa la titolarità dei diritti di utilizzazione e sfruttamento di cui all'art. 3.3 si intendono soddisfatti se essi sono stati acquisiti da uno dei coproduttori e attribuiti in quota ai vari coproduttori.

3.8 Nel caso di co-sviluppo, il soggetto proponente dovrà obbligatoriamente presentare, tra la varia documentazione, il contratto per sviluppo congiunto del progetto.

3.9 Per essere considerati indipendenti ed eleggibili ai sensi del precedente art. 3.1 e 3.2, i soggetti proponenti non devono essere controllati in via maggioritaria da un'emittente televisiva. Il controllo maggioritario sussiste quando più del 25% del capitale sociale del soggetto proponente appartiene a una sola emittente televisiva (50% qualora sia coinvolta più di un'emittente), o quando il soggetto proponente realizza più del 90% del suo volume d'affari nell'arco di tre anni con una stessa emittente televisiva.

4. Progetti eleggibili

4.1 Sono eleggibili i seguenti progetti: progetti di sviluppo di film di lungometraggio (durata minima di 75 minuti esclusi i titoli di testa e di coda se non girati su scena) che siano opera prima o seconda o terza dello sceneggiatore firmatario. Al tal fine si considerano solo i film di lungometraggio a cui sia stata riconosciuta la nazionalità italiana dalla Direzione Generale per il Cinema del Ministero per i Beni e le Attività culturali e che siano usciti nelle sale cinematografiche italiane.

4.2 Per film, ai sensi del precedente art. 4.1, si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione. Sono pertanto esclusi i progetti a prioritario sfruttamento televisivo.

4.3 Non saranno considerati eleggibili i progetti le cui riprese siano iniziate prima della firma del contratto di assegnazione del sostegno da parte della Cineteca.

5. Voci di spesa ammissibili

5.1 Sono considerate ammissibili le sole voci di spesa elencate nel modello di budget di sviluppo scaricabile dal sito: <http://www.cinetecadibologna.it>, tra esse sono incluse quelle concernenti:

- l'acquisizione dei diritti d'autore sugli elaborati e/o di riduzione di eventuali opere preesistenti;
- le attività di ricerca;
- location scouting;
- la ricerca di materiale di archivio;
- la scrittura della sceneggiatura, compreso il trattamento, fino alla versione definitiva;
- la realizzazione di uno storyboard;

- la ricerca dei tecnici principali ed il casting;
- la preparazione di un budget di produzione preventivo;
- la preparazione di un piano finanziario;
- la ricerca e l'individuazione di partners industriali, co-produttori e finanziatori;
- la preparazione del piano di produzione fino al termine della produzione;
- le strategie iniziali di marketing e di sfruttamento dell'opera (mercati e buyers in target, uscite previste, presentazione a festival e/o mercati, etc.);
- per il documentario: la realizzazione di un promo video;
- per l'animazione: la ricerca grafica e la realizzazione di un pilota;
- le spese legali.

5.2 Non sono ammissibili, tra le altre, le seguenti voci di spesa:

- costi di produzione;
- interessi passivi;
- contributi in natura;
- spese voluttuarie;
- spese di acquisto di materiali non di consumo.

5.3 Sono da ritenersi ammissibili solamente i costi di sviluppo sostenuti successivamente alla presentazione della domanda di sostegno. Sono ammissibili retroattivamente, fino a un periodo di 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno solo i costi inerenti l'acquisizione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento cinematografico televisivo e audiovisivo degli elaborati presentati insieme alla domanda (soggetto, trattamento o sceneggiatura a seconda dei casi) e dei diritti di riduzione dell'opera originale se si tratta di adattamento di altra opera.

6. Durata dello sviluppo - periodo di ammissibilità dei costi

Lo sviluppo del progetto avrà una durata massima di 24 mesi dalla firma del contratto di sostegno. Allo scadere dei 24 mesi dalla firma del contratto o comunque al termine dello sviluppo, il soggetto beneficiario dovrà fornire una rendicontazione dettagliata di tutti i costi effettivamente sostenuti nello sviluppo. La Cineteca si riserva il diritto di procedere, anche tramite propri incaricati, a tutte le verifiche che ritenesse opportune.

7. Criteri di esclusione – Revoca del sostegno

7.1 Non saranno considerati ammissibili e saranno pertanto esclusi dalla valutazione i seguenti progetti:

- i progetti le cui riprese siano iniziate prima della data di firma del contratto di erogazione del sostegno che fosse eventualmente concesso;
- i progetti a carattere pubblicitario, i progetti a carattere pornografico o razzista o che incitino alla violenza, i progetti intesi a promuovere un'istituzione o le attività della stessa;
- i progetti che, direttamente o indirettamente, (i) siano contrari agli interessi della salute pubblica (ad esempio incitando al consumo di alcool, tabacco, droghe), (ii) incitino o incoraggino la violazione dei diritti umani, (iii) incitino o incoraggino limitazioni alla libertà d'espressione.

7.2 Saranno altresì esclusi i progetti presentati da soggetti proponenti i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:

- si trovino in stato di liquidazione o di fallimento o abbiano presentato domanda di concordato o siano comunque oggetto di una procedura di concorsuale;
- il proprio legale rappresentante abbia riportato condanne penali passate in giudicato o sia sottoposto a procedimento penale;
- nei confronti del proprio legale rappresentante sussistono le cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575;
- abbiano ricevuto aiuti cosiddetti "de minimis" di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 del 15.12.2006 eccedenti i limiti in esso previsti.

Il rispetto di tali condizioni sarà oggetto di apposita dichiarazione da parte del soggetto proponente.

7.3 I sostegni sono revocati nei casi in cui:

- (i) essi siano stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o incomplete;
- (ii) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti nel presente bando o inadempimenti rispetto al contratto che verrà stipulato con la Cineteca per l'erogazione del sostegno nonché in tutti gli altri casi previsti dall'applicabile normativa.

7.4 La revoca importa l'obbligo del soggetto beneficiario di restituire il sostegno concesso.

8. Importo del sostegno accordato - Citazioni

8.1 L'importo massimo accordabile ad ogni progetto è di 20.000 euro, fino ad esaurimento dell'importo annuale a disposizione del fondo (42.000 euro per ognuna delle due sessioni); in caso di selezione, la Cineteca non è tenuta ad accordare necessariamente un sostegno di importo uguale a quello richiesto dal soggetto proponente, l'importo del sostegno potrà quindi essere inferiore a quanto richiesto. L'importo accordato non potrà in nessun caso essere superiore a quello richiesto e né in alcun caso superare il 50% dei costi complessivi ammissibili di sviluppo.

8.2 Il sostegno accordato non è a fondo perduto. L'intero ammontare del sostegno dovrà essere restituito al fondo nel caso in cui il progetto entri in produzione entro 24 mesi dalla data di firma del contratto di assegnazione del sostegno.

8.3 Qualora il progetto non entri in produzione entro il termine di cui al precedente art. 8.2, il soggetto proponente non sarà tenuto alla restituzione del sostegno ma non potrà presentare, per i 24 mesi successivi alla scadenza di tale termine, eventuali domande per ulteriori sostegni allo sviluppo, a meno che non proceda alla restituzione del sostegno.

8.4 Ogni importo recuperato dalla Cineteca/Centro per lo sviluppo dell'audiovisivo e l'innovazione digitale in Emilia Romagna verrà reinvestito nelle attività istituzionali dello stesso Centro.

8.5 Il sostegno accordato ai sensi del presente bando dovrà essere citato, con le modalità stabilite nel contratto che verrà stipulato con la Cineteca, nei titoli di testa del film che fosse eventualmente realizzato, in un cartello a parte o eventualmente nello stesso cartello degli altri soggetti pubblici finanziatori, nonché in tutti i materiali pubblicitari stampati o pubblicati. I titoli del film eventualmente realizzato saranno trasmessi alla Cineteca prima del completamento della copia campione.

9. Modalità di selezione e commissione giudicatrice

9.1 La commissione che dovrà valutare i progetti presentati sarà formata da professionisti del settore (in numero compreso tra 3 e 5)..

9.2 I commissari riceveranno i dossier delle candidature e per valutare i dossier si avvarranno di un'audizione e di un sistema a punteggi predisposto dalla Cineteca secondo quanto previsto all'art. 10.

I punteggi dei singoli commissari avranno valore consultivo per la valutazione finale del progetto. Le decisioni verranno prese collettivamente nel corso della riunione della commissione.

9.3 Le decisioni della commissione sono insindacabili.

10. Sistema di valutazione

10.1 La valutazione dei progetti si basa su un sistema a punteggio, dove a ogni caratteristica del progetto è assegnato un numero di punti rilevante per il giudizio finale, calcolato su un massimo di 100 punti in totale.

10.2 L'attribuzione dei punteggi seguirà lo schema sottostante:

- | | |
|---|----------|
| A) QUALITA' ARTISTICA DEL PROGETTO | 50 punti |
| B) RILEVANZA PER LA REGIONE (SIA ARTISTICA CHE PRODUTTIVA) | 44 punti |
| C) SOLIDITA' FINANZIARIA, CO-PRODUZIONE, REALIZZABILITA' DEL PROGETTO | 6 punti |

11. Modalità di erogazione del sostegno

11.1 Il sostegno verrà erogato dopo la stipula di apposito contratto tra il beneficiario del sostegno e la Cineteca.

11.2 Prima di procedere alle varie erogazioni e comunque in ogni momento lo ritenesse opportuno, la Cineteca potrà richiedere eventuali chiarimenti circa tutte le condizioni previste nel presente bando e nella normativa applicabile.

12. Modalità di presentazione delle domande

12.1 Le domande di sostegno dovranno essere obbligatoriamente presentate in lingua italiana utilizzando i formulari di candidatura ufficiale, incluso il modello di budget e di piano finanziario, che saranno resi disponibili nel sito Internet <http://www.cinetecadibologna.it>. I requisiti di partecipazione al bando saranno oggetto di dichiarazione da parte del soggetto proponente nell'ambito del formulario.

12.2 Alle domande di sostegno dovranno essere allegati:

- documenti che comprovino che la società/associazione è titolare dei diritti di utilizzazione e sfruttamento cinematografico, televisivo e audiovisivo degli elaborati presentati insieme alla domanda (soggetto, trattamento o sceneggiatura a seconda dei casi) e dei diritti di riduzione dell'opera originale se si tratta di un adattamento di altra opera (ai sensi dell'art. 3.4, sono considerate valide anche opzioni irrevocabili di acquisto);
- eventuali contratti di coproduzione, finanziamento e/o distribuzione già firmati;
- budget di sviluppo compilato sul modello scaricabile dal sito <http://www.cinetecadibologna.it>;
- piano finanziario compilato sul modello scaricabile dal sito <http://www.cinetecadibologna.it>;
- sinossi di massimo una pagina;
- per i film di finzione: trattamento (non meno di 10 e non più di 15 cartelle di non più di 1800 battute) o ultima versione sceneggiatura;
- per i film di genere documentaristico: dossier del progetto con soggetto, sinossi, note del regista, nota d'intenti del produttore (altre informazioni ritenute rilevanti dal produttore);
- per i film di animazione, oltre a quanto già indicato, è richiesta anche la presentazione di esempi di creatività grafica (disegni, rendering etc.);
- CV dello sceneggiatore con filmografia aggiornata;
- copia delle opere eventualmente realizzate dal soggetto proponente o dallo sceneggiatore;
- nel caso il soggetto proponente sia un'associazione, copia dell'atto costitutivo e dello statuto, comprensivo di ogni successiva modifica;
- nel caso il soggetto proponente sia una società o impresa individuale, una visura camerale recente (meno di 90 giorni) completa della certificazione antimafia;
- fotocopia di un documento d'identità dello sceneggiatore e del legale rappresentante del soggetto proponente;
- ricevuta di bonifico di euro 100,00 (IVA inclusa) rimborso spese alla Cineteca per diritti di segreteria; per tale versamento verrà rilasciata fattura, su richiesta.

12.3 Detto materiale deve essere presentato in un originale debitamente sottoscritto come richiesto nel formulario di candidatura e in 5 copie, nonché in formato elettronico su cd o dvd contenente copia di tutti i documenti presentati.

12.4 Nessun dossier né alcun materiale allegato alla richiesta di sostegno sarà restituito ai candidati al termine della procedura di valutazione e di selezione.

12.5 Non saranno accettate domande manoscritte o incomplete.

12.6 I dossier di candidatura dovranno riportare chiaramente la dicitura:

Domanda Sviluppo scadenza del _____ (15 maggio 2010 o 30 settembre 2010)

ed essere inviati per raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre la data di scadenza (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo:

Cineteca di Bologna

Via Riva di Reno, 72 – 40122 Bologna

(Domanda Sviluppo scadenza del _____ (15 maggio 2010 o scadenza del 30 settembre 2010))

Le domande che verranno presentate con modalità diverse da quelle previste o che siano spedite dopo la scadenza del bando, non saranno prese in considerazione.

12.7 La Cineteca non è responsabile di eventuali ritardi o smarrimenti del servizio postale; non saranno pertanto prese in considerazione le domande che giungano alla Cineteca dopo 10 giorni lavorativi dalla scadenza del bando.

12.8 La Cineteca si riserva il diritto di richiedere al soggetto proponente chiarimenti in merito alla domanda, eventualmente corredati da idonea documentazione; tale documentazione dovrà essere inoltrata dal soggetto proponente entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta inviata in forma scritta dalla Cineteca.

12.9 Il bonifico di 100,00 euro va effettuato presso:

Tesoriere dell'Istituzione Cineteca di Bologna

Unicredit Banca S.p.A – Tesoreria Enti

Via Indipendenza, 11 – 40121 Bologna BO

IBAN: IT 98 F 02008 02450 000020072734

SWIFT (BIC) code : UNCRITB1NU2

Causale: Rimborso spese partecipazione Bando per lo sviluppo

12.10 Ogni soggetto proponente potrà presentare un solo progetto per ogni scadenza.

12.11 Nel caso in cui il soggetto proponente desideri presentare nuovamente un progetto che non sia stato approvato, potrà farlo solo in una successiva scadenza a condizione di dimostrare di aver apportato modifiche sostanziali rispetto alla versione precedentemente inviata.

13. Servizi Film Commission

I soggetti i cui progetti riceveranno il sostegno del fondo dovranno lavorare in stretto contatto con la Film Commission Bologna/Centro per lo sviluppo dell'audiovisivo e l'innovazione digitale in Emilia Romagna per la segnalazione di personale locale e location pubbliche e potranno beneficiare di tutti gli ordinari servizi di accoglienza della Film Commission.

14. Contatti

Per qualsiasi richiesta di informazione contattare:

Film Commission Bologna

Via Azzo Gardino 65 (solo previo appuntamento)

Telefono: + 39.051 2194827/36/37

Email: filmcommission@comune.bologna.it

www.cinetecadibologna.it/produrre

